



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 07/04/2005

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 29 marzo 2005, n. 151

Procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e L. 241/90 e s.m.i., per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica, presentata dalla Soc. Eolica Energia srl di Lucera (Fg).

Il giorno 29 marzo 2005, in Bari, nella sede del Settore;

Premesso:

che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

che con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

che la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

che la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;

che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

che l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel termine massimo per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni;

che il suddetto procedimento unico é attualmente attivato dalle Regioni e/o dagli Enti dalle stesse delegate, in assenza delle linee guida, che, ai sensi dell'art.12, comma 10 del D.Lgs 387/2003, il Ministero alle Attività Produttive di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali sono tenuti a predisporre;

Alla luce delle suindicate premesse

TENUTO CONTO:

che la Società Eolica Energia srl, con sede in Lucera alla C.da Reggente S.S. 160 Lucera-Troia ha firma del suo Amministratore Celestino Scrocco ha presentato istanza prot. n. 38/7646 del 2.8.2004 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eolica, al fine di attivare le procedure previste dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387;

che sono state espletate le procedure istruttorie con la relativa valutazione degli atti tecnico-amministrativi forniti dalla società proponente, dai quali sono emersi:

L'ubicazione, in contrada San Giacomo del Comune di Alberona, dell'impianto di una pala eolica della potenza di 1,5 MW, in un contesto di inserimento urbanistico prettamente agricolo;

che il settore Industria ed Energia espletata la prima fase istruttoria ha indetto con nota prot. 38/8940 del 30.9.2004 la 1° Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per il giorno 12 ottobre 2004 invitando i sottoelencati Enti preposti alla valutazione ed espressione dei propri pareri:

L'Assessorato Urbanistica, territorio, edilizia residenziale pubblica Settore Urbanistica della Regione Puglia; L'Assessorato Ambiente ed ecologia, Settore Ambiente della Regione Puglia; L'ARPA-Puglia Bari; La AUSL FG/2 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Foggia; La Provincia di Foggia - Assessorato all'Ambiente - Bari; Il Sig. Sindaco del Comune di Alberona; il Corpo Forestale dello Stato di Foggia; L'Aeronautica Militare Bari; L'Enac - Bari; L'Enav - Roma; L'Eolica Energia sr.l. - Lucera (Fg);

A tal proposito sempre con la succitata nota di indizione della Conferenza di Servizi si invitava la Società istante ad inviare a tutti i sopra elencati Enti, ognuno per la propria competenza, copia della proposta progettuale compresa la relativa procedura di VIA;

che il settore Industria ed Energia con le procedure della 1° Conferenza di Servizi ha preso atto e formalizzato mediante la redazione del resoconto verbale prot. 38/9897 del 11.11.2004, la dichiarazione della Società istante relativa alla mancata stipula della convenzione con il Comune di Alberona, nonché la dichiarazione circa l'area interessata all'installazione dell'impianto già acquisita dalla stessa;

che sempre alla luce della prima conferenza di servizi l'ARPA Puglia con propria nota prot. 15184/DS/PA del 9.12.2004 dichiarava la riserva ad esprimere il proprio parere solo a seguito dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto l'impianto da realizzare ricade nel campo B.2.g/3 della L.R. 11/2001;

che il settore Industria ed Energia con nota prot. 38/10017 del 17.11.2004, ha indetto la 2° Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 12 del D. L.vo 387/2003 per il giorno 10 dicembre 2004, notificando il resoconto verbale della seduta precedente a tutti gli Enti interessati;

che il settore Industria ed Energia con le procedure della 2° Conferenza di Servizi e formalizzata mediante la redazione del resoconto verbale prot. 38/10091 del 22.12.2004, ha preso atto della posizione assunta dalla Società istante circa la necessità di far transitare qualsiasi comunicazione e/o

documentazione con gli Enti preposti al rilascio di pareri tramite la Conferenza stessa;

che il responsabile del procedimento ha precisato alla Società istante che tali richieste vanno in qualsiasi modo soddisfatte per raggiungere l'obiettivo dell'autorizzazione unica, specialmente se sono classificate come interessi sensibili e quindi disciplinate da ulteriori e specifiche normative a livello regionale e nazionale;

che sempre nella seduta della seconda conferenza di servizi il rappresentante del Comune di Alberona ha dichiarato che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 36 del 22.12.2003 ha individuato le aree da sottoporre alle aziende per la realizzazione dei Parchi Eolici nonché l'approvazione dello schema di Convenzione, successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10.8.2004 e che, a tal proposito, il suddetto rappresentante dichiarava altresì, di aver già stipulato con un'altra società una Convenzione in data 23.11.2004 individuando la stessa area dove ricade la richiesta di autorizzazione fatta dalla Società Energia Eolica dichiarando comunque la disponibilità a poter realizzare il campo eolico in questione se non c'è interferenza tra le Società nella stessa area.

che il settore Industria ed Energia ha indetto, con nota prot. 38/301 del 17.1.2005, la 3° Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 12 del D. L.vo 387/2003 in data 28 gennaio 2005;

che il settore Industria ed Energia espletate le procedure della 3° Conferenza di Servizi e formalizzata mediante la redazione del resoconto verbale del 28.1.2005, a cui erano presenti: La Provincia di Foggia; La Società Eolica Energia di Lucera;

che ad apertura dei lavori della suddetta conferenza la Società istante dà lettura di un documento, depositato agli atti della stessa, con la quale AVVERTE il Dirigente Responsabile del Settore ed il Responsabile del procedimento dell'intenzione della Società istante ad avviare ogni iniziativa utile ad ottenere una pronuncia sulla domanda di autorizzazione non appena sarà spirato il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento;

che il Settore Industria ed Energia, acquisito agli atti della conferenza stessa il documento letto dalla Società istante e non essendoci altri interventi al proposito, chiudono i lavori della terza conferenza di servizi, verbalizzando altresì, l'assenza dei sotto elencati pareri utili e necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica quali:

la mancata attivazione delle procedure previste dalla L.R.11/2001, relativamente alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Alberona nonché delle procedure VIA presso l'Assessorato all'Ambiente ed Ecologia della Regione Puglia;

il parere inderogabile e necessario ai fini dei relativi vincoli zps e sic dettati dal PUTT rilasciato dall'Assessorato Urbanistico della Regione Puglia;

il parere di competenza dell'ARPA -Regione Puglia;

il parere del Comune di Alberona in cui ricade la realizzazione dell'impianto, per la stipula della relativa convenzione e relativi nulla osta sotto l'aspetto urbanistico e territoriale;

il parere della ASL competente FG/2;

il parere della Provincia di Foggia, non espresso in conferenza di servizi;

il parere dell'ENAC;

il relativo titolo di proprietà del terreno su cui si dovrebbe realizzare l'opera;

il parere dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Foggia relativamente ai vincoli idrogeologico e movimento terra;

giusta resoconto verbale del 28.1.2005 trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota del Settore prot. n.

ATTESO:

che l'Assessorato Ambiente ed ecologia, Settore Ecologia della Regione Puglia già con nota prot. 12224 del 02/12/2004, inviata alla Società interessata e per conoscenza al Comune di Alberona, sollecitava gli adempimenti di cui alla L.R.11/2001;

che l'Assessorato Ambiente ed ecologia, Settore Ecologia della Regione Puglia con nota prot. 0792 del 21.1.2005 invitava la Società a controdedurre alle osservazioni inoltrate dall'Associazione Italia Nostra Onlus e nel contempo invitava l'Amministrazione Comunale a comunicare l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché la relativa sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art.16, comma 5 della L.R.11/2001;

che il Comune di Alberona con nota prot. 337 del 31.1.2005, ha dichiarato che la Società ha depositato la sola proposta progettuale senza alcuna richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 3 della L.R. 11/2001; non ha fatto richiesta di acquisizione di aree nel rispetto della delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2003 e modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10.08.2004, nonché di stipulare Convenzioni così come riportato nell'allegato A5 della Direttiva in ordine a linee guida per la valutazione ambientale di cui all'art. 7 della L.R. 11/2001, pubblicate sul BURP n.33 del 18 Marzo 2004;

che sempre il Comune di Alberona con propria nota prot.n.909 del 15/03/2005 ha portato a conoscenza il Settore Industria ed Energia della nota inviata alla Società istante, prot. 471 del 11.02.2005, con la quale specificava testualmente "che la generica istanza per l'installazione di paline di rilevamento (anemometro) non ha alcun modo impegnato l'Amministrazione Comunale, né creato delle aspettative, in quanto la fattibilità dell'impianto è definita con la presentazione di un progetto preliminare che corrisponda a quanto regolamentato e l'effettivo impegno, viene concretizzato dopo la sottoscrizione della convenzione;"

che l'ARPA-Puglia Bari- Direzione Scientifica - Settore Protezione Ambientale, con la nota prot. n. 15184/DS/PA del 9.12.2004 ha dichiarato di esprimere il proprio parere dopo l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto l'impianto da realizzare ricade nel campo B.2.g/3 della L.R. 11/2001;

che l'Assessorato Urbanistica, territorio, edilizia residenziale pubblica Settore Urbanistica della Regione Puglia, in tutte le conferenze di servizio convocate non ha mai assicurato la propria presenza né inviato pareri al riguardo;

che l'Enav, con nota prot. AV/AOP/PROC/0005401 del 19.1.2005, ha comunicato di avere già inviato all'Enac le risultanze della propria valutazione della proposta progettuale della società Eolica Energia, restando in attesa delle determinazioni finali;

che l'aeronautica Militare - Ufficio Demanio, con nota prot. RGC - 16/43/49067/2/226/04 del 27.12.2004 ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;

che a tutt'oggi l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste non ha ancora rilasciato il proprio parere di

competenza sui relativi vincoli idrogeologici, alla luce della richiesta di documentazione integrativa, giusta nota prot. 189 del 13.1.2005 inviata alla società Eolica Energia;

che il Settore Industria ed Energia con nota prot. n. 38/792 del 31.1.2005 chiedeva, altresì, alla Società documentazione integrativa riguardante;

l'acquisizione del titolo dei diritti di superficie, servitù e locazione dei terreni ubicati in località San Giacomo del Comune di Alberona;

Copia certificato CCIAA attestante l'attività di "produttore di energia";

eventuale copia della Convenzione stipulata con l'amministrazione comunale;

che alla richiesta della documentazione integrativa sopra citata, a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta al Settore procedente da parte della Società istante;

che relativamente all'acquisizione del titolo di superficie, servitù e locazione del terreno si è potuto constatare che la Società istante è priva dei succitati diritti, utili per la realizzazione dell'impianto e, peraltro, in totale discordanza a quanto dichiarato nella prima conferenza di servizi del 12 ottobre 2004;

che tale requisito è stato accertato a seguito di una nota pervenuta da parte di un cittadino, acquisita agli atti del Settore procedente al protocollo n. 940 del 4.2.2005, sig. Giambattista Leonardo, proprietario di un terreno ubicato in contrada San Giacomo del Comune di Alberona, di trasmissione al Settore Industria ed Energia di una comunicazione della Società Eolica Energia srl, datata 17.1.2005, con la quale invitava lo stesso proprietario ad una sottoscrizione bonaria del contratto di opzione d'uso del terreno di proprietà oppure l'espropriazione del fondo qualora lo stesso proprietario non raggiunga un accordo;

CONSIDERATO PER TUTTO QUANTO SOPRA EVIDENZIATO:

che le linee guida in materia di Conferenza di Servizi (Legge 241/90), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 02 Gennaio 2003 n.1, disciplinano, relativamente alle fasi conclusive della conferenza di servizi, che al termine del procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente, adotta, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, la determinazione conclusiva;

che per quanto disciplinato dal comma 2.3 lett a) delle linee guida in materia di conferenze di servizi della L. 241/90, pubblicate sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2003, la eventuale realizzazione dell'impianto ricadrebbe in tutte quelle caratteristiche evidenziate come interessi sensibili e, di conseguenza, la necessità di acquisire il dovuto parere, relativamente alla salute (ARPA), il paesaggio (Settore Urbanistico e Comune), l'Ambiente (Settore Ecologia e Ambiente della Regione);

che di tutti i sopra evidenziati interessi sensibili non è stato acquisito, sia nelle relative conferenze di servizi espletate che nel termine dei centottanta giorni previsti dal D.Lgs 387/2003, nessun parere dai relativi Enti competenti, per le mancate attivazioni delle procedure da parte della Società istante, così come in premessa riportato;

che l'art.12, comma 3, del D.Lgs 387/2003, stabilisce, inequivocabilmente, che la costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'Ambiente, di tutela del Paesaggio e del Patrimonio storico-Artistico;

che allo stato degli atti dalle relative conferenze di servizi espletate, l'unico parere favorevole acquisito è quello relativo all'Aeronautica militare;

che la Società istante ha notificato al Dirigente del Settore ed al Responsabile del procedimento atto di invito e diffida da parte dello Studio Legale Gentile, per la chiusura delle procedure amministrative nel termine previsto dal D.Lgs 387/2003;

Ritenuto opportuno procedere, ai sensi della L. 241/90, alla redazione della presente determinazione per la conclusione del procedimento amministrativo attivato dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili atteso che trattasi di un mero atto amministrativo riveniente dal Decreto Legislativo n. 387/2003, per il rilascio di una autorizzazione unica con le procedure previste dalla L.241/90 e ss.mm. ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed integrazioni;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

DETERMINA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

di prendere atto di tutti i resoconti verbali prot. n. 38/9897 del 12.10.2004, prot. 38/10991 del 22.12.2004, prot. 38/1333 del 23.2.2005;

la conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e s.m. ed integrazioni, per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, presentata dalla Società Eolica Energia srl - Cod. Fisc. 03338440716 - con sede in Lucera, in C.da Reggente S.S. 160 Lucera-Troia;

di non rilasciare alcuna autorizzazione, alla Società Eolica Energia srl di Lucera, per le motivazioni sopra espresse e più precisamente per il mancato rispetto da parte della suddetta Società istante delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, così come previsto dall'art.12, comma 3 del Decreto Legislativo 387/2003 e con specifico riferimento all'art.16, comma 3 e 5 della L.R. 11/2001;

avverso la presente decisione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di

trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina sul BURP;

di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Industria ed Energia;

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in duplice originale, di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta regionale;

Il presente provvedimento è esecutivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione finale da parte del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario Istruttore
Per.Ind. Felice Miccolis

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente di Settore
Per. Ind. Francesco De Grandi Dott. Raffaele Matera